

## *Art. 9*

### *Contenuti e procedure degli S.U.A.*

1. Gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare i caratteri, i contenuti e le procedure di approvazione stabilite dalle relative leggi.

2. La convenzione "tipo" per gli strumenti attuativi di iniziativa privata di cui all'art. 63 della L.R. 61/85 e successive modifiche e integrazioni, oltre a quanto prescritto dalla legge regionale stessa, dovrà contenere la determinazione dei termini temporali per la realizzazione delle opere in esso previste, non superiori a 10 anni, scaduti i quali si farà automaticamente riferimento alle destinazioni di zona ed alle modalità di edificazione previste dal P.R.G. vigente in quel momento; prima della scadenza dei termini temporali il Consiglio Comunale può prorogare la validità e l'efficacia degli S.U.A di iniziativa privata per un periodo non superiore a 5 anni.

3. Sono stati individuati nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i perimetri degli S.U.A. vigenti; entro il periodo di validità di tali piani urbanistici attuativi, ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 della L.R. 61/85 le destinazioni d'uso e i tipi di intervento previsti sono quelli disciplinati dalle norme di attuazione dei singoli piani attuativi e dalle convenzioni allegate. In caso di contrasto tra quanto indicato nella cartografia di progetto di PRG di cui sopra e le perimetrazioni dei piani attuativi vigenti ai sensi dell'art. 59 della L.R. 61/85, prevalgono in ogni caso le indicazioni contenute negli elaborati allegati alla delibera di approvazione dei singoli piani attuativi.

4. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi le destinazioni d'uso ed i tipi di intervento previsti sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica di cui alla presente Variante Generale.

5. Se entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste, secondo le modalità previste nella convenzione allegata, lo strumento di intervento previsto sarà quello diretto (Permesso di costruire e Denuncia inizio attività), altrimenti gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono subordinati all'approvazione di un nuovo Strumento Urbanistico Attuativo.

6. Entro il periodo di validità degli S.U.A. vigenti è comunque possibile redigere un nuovo strumento urbanistico attuativo in variante al vigente nel rispetto delle nuove previsioni di P.R.G., ovvero attenersi alla nuova disciplina urbanistica.